



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il 25/10/2022 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

MONTANARI MARCO, Presidente e Relatore

GRANATO PASQUALE, Giudice

NUCCINI IDO, Giudice

in data 25/10/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 90/2022 depositato il 22/03/2022

proposto da

[REDACTED]

Difeso da

[REDACTED]

ed elettivamente domiciliato presso [REDACTED]

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Emilia

elettivamente domiciliato presso dp.reggioemilia@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BA00439 2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BA00439 2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THS01BA00439 2020 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2015

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor [REDACTED] ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, avverso avviso di accertamento emesso ai fini Irpef relative sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2015; valore economico della controversia € 39,844,00; assume l'Agenzia, nell'atto impugnato, che il Ricorrente, nel detto anno d'imposta, era socio, per il 27,78%, assieme ad altra persona fisica, della [REDACTED] s.r.l. (la "Società"); nei confronti di questa è stato accertato un maggior reddito, per € 361.977, conseguente all'ipotizzato utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti; lo stesso è divenuto definitivo posto che la Curatela della Società, essendone stato dichiarato, medio tempore, il fallimento, non ha ritenuto di impugnarlo; ne consegue, pertanto, che, trattandosi di società a ristretta base sociale, va applicata la presunzione, di origine giurisprudenziale, secondo cui il maggior reddito accertato deve presumersi distribuito "in nero", ai soci, nello stesso anno in cui è stato accertato in capo alla società; il Ricorrente grava l'atto sul presupposto della sua illegittimità; deduce infatti che: *l'Agenzia sarebbe decaduta dal termine per esercitare l'azione accertatrice per il combinato disposto dell'art.43,1° comma d.P.R.n°600/73 e art. n°157 d.l.n°34/2000; **l'accertamento sarebbe nullo per carente motivazione; ***sarebbe stata illegittimamente utilizzata una presunzione priva dei requisiti di legge e sarebbe stato violato il divieto di doppia imposizione né sarebbe stata data prova dell'effettiva percezione del maggior reddito; da ultimo deduce di essere sempre estraneo alla gestione societaria essendo la stessa in mano al solo amministratore unico; nello specifico precisa che: *non faceva parte dalla compagine societaria nei primi tre mesi dell'anno accertato; **sino a luglio di tale anno era impegnato come amministratore di altra società che deteneva in qualità di socio unico; ***una volta acquisita la qualità di socio aveva instaurato un rapporto di lavoratore dipendente con la società; ****con tra l'amministratore della Società non sussisteva alcun particolare sodalizio, o, quantomeno, non è stata fornita alcuna prova del contrario; da parte dell'Agenzia; chiede, infine, in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato vinte le spese; l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni richiamando, sostanzialmente la motivazione dell'atto impugnato ed, in particolare, il noto orientamento giurisprudenziale di legittimità in ordine alle società a ristretta base sociale; chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2-Come ci ricorda, condivisibilmente, una recente pronuncia della Corte di Cassazione "La prova contraria del contribuente è tradizionalmente ritenuta quella per cui gli utili non sono stati distribuiti, per esempio perché reinvestiti (sez. V, n. 32959 del 2018; n. 27778 del 2017), prova che il contribuente può fornire anche nel suo ruolo di titolare meramente formale delle quote, ma estraneo di fatto alla gestione societaria, perché comunque il ruolo formale permette, se del caso, di accedere ai libri sociali per acquisire elementi a tal fine. Tuttavia, come il contribuente sottolinea, anche in memoria, si è in effetti sviluppato negli ultimi anni un ulteriore orientamento sulla prova contraria, tale per cui la stessa può anche consistere nella dimostrazione del socio formale di essere stato, in realtà, estraneo alla gestione societaria. Sez. V, n. 34282 del 2019 e n. 15895 del 2020 sono tra le più recenti espressioni di questo orientamento, ed hanno ammesso come prova liberatoria della presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio anche "la dimostrazione della propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass., n. 1932/2016; Cass., 17461/2017; Cass., 26873/2016; Cass., 9 luglio 2018, n. 18042; Cass., 27 settembre 2018, n. 23247)".(cfr ord.n°24870/2021);

se ora si fa applicazione di questo principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato; infatti dagli atti del fascicolo può dedursi, sia pure presuntivamente, come il Ricorrente sia rimasto estraneo alla gestione sociale e, dunque, non possa ritenersi partecipe dell'ipotizzata "spartizione" del maggior reddito accertato in capo alla Società.

3-Questo Giudice, per altro, non può comunque fare a meno di evidenziare come l'intimata Agenzia non abbia fornito alcuna prova, neppure per presunzione, di come si sia "materialmente" sviluppato l'ipotizzato flusso monetario attraverso il quale i maggiori "utili" societari sarebbero "pervenuti" ai soci; infatti, posto che sussista il maggior reddito accertato in capo alla Società (pari ad € 361.977,00), affinché esso possa dirsi effettivamente "distribuito", occorre, giocoforza, appurare come il "passaggio" si sia materialmente svolto, onde dimostrare che vi sia stato un effettivo trasferimento finanziario; salvo voler ritenere che la sola presenza del maggior utile accertato determini "magicamente" una materializzazione del medesimo nelle tasche dei soci; e questo, tanto più, come nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, in cui non sarebbero stati accertati dei ricavi in nero ma sarebbero stati accertati dei costi indeducibili che, di per se, non potevano, certo, creare la provvista da "passare" ai soci

4-In conclusione, in accoglimento del ricorso, l'atto impugnato va annullato; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio liquidate in € 1000,00 (mille), più oneri di legge e cut versato seguono la soccombenza